

**LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1973, N. 25<sup>1</sup>**

**Ulteriore aumento della spesa annua autorizzata con  
la legge regionale 11 novembre 1971, n. 42<sup>2</sup>**

**Art. 1**

Ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, è istituita l'assicurazione facoltativa contro le malattie a favore dei periti industriali liberi professionisti.

Possono chiedere l'iscrizione facoltativa presso la Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio, per sé e per i propri familiari a carico, i periti industriali residenti nella regione Trentino - Alto Adige ed iscritti ai collegi professionali della provincia di Trento o di Bolzano, purché l'assistenza di malattia non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

**Art. 2**

L'assicurazione di cui al precedente articolo dà diritto alle sole prestazioni di carattere sanitario disciplinate dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e dal suo regolamento di esecuzione.

Il diritto alle prestazioni decorre dalla data della domanda di iscrizione e permane per tutta la durata del rapporto assicurativo.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 18 dicembre 1973, n. 54.

La domanda di iscrizione è impegnativa, agli effetti contributivi ed assistenziali, per l'anno civile in cui è stata inoltrata e l'assicurazione si intende protratta di anno in anno e per l'intera durata di ciascun anno, qualora l'interessato non presenti richiesta di cancellazione entro il mese di novembre.

Il rapporto assicurativo cessa in ogni caso qualora l'iscritto facoltativo maturi il diritto all'assistenza di malattia in forma obbligatoria.

### **Art. 3**

Circa l'individuazione dei familiari a carico, le forme, i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni valgono le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e del suo regolamento di esecuzione.

### **Art. 4**

Il contributo a carico di ciascun iscritto facoltativo principale è stabilito nella misura di lire 15.000 mensili. Il versamento sarà effettuato in quote semestrali anticipate entro il quindicesimo giorno del primo mese di ciascun semestre. Il ritardo nel versamento del contributo comporta la sospensione delle prestazioni.

Sarà provveduto annualmente alla rideterminazione del contributo mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Casse ed i Collegi dei periti industriali delle due province, in relazione all'aumento dei costi, in modo che non possa derivarne un onere a carico del bilancio regionale, dell'assistenza di malattia a favore della generalità dei lavoratori dipendenti.

---

---